



COMUNE DI BOLTIERE

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE
O.S.A.P.
Occupazione spazi ed aree pubbliche**

Adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 42 del 30.11.1998, n° 52 del 21.12.1998 e n° 16 del 20.06.2001.

Pubblicato all'albo pretorio dal 22.06.2001 al 07.07.2001, reg. pub. n° 158, senza opposizioni

I N D I C E

Art. 1	Oggetto del regolamento	3
Art. 2	Oggetto del canone	3
Art. 3	Soggetti attivi e passivi	3
Art. 4	Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni	3
Art. 5	Revoca di concessioni o autorizzazioni	4
Art. 6	Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.	4
Art. 7	Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.	5
Art. 8	Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.	6
Art. 9	Occupazioni del soprassuolo. Disciplina.	6
Art. 10	Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del soprassuolo	7
Art. 11	Esenzioni	7
Art. 12	Denuncia e versamento del canone	8
Art. 13	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone	9
Art. 14	Sanzioni	10
Art. 15	Entrata in vigore.	10

Art.1**Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art.2**Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bovindi e simili infissi di carattere stabile.
3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. Il canone si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

Art. 3**Soggetti attivi e passivi**

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.
2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 4**Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni**

1. Prima di porre in essere le occupazioni di cui al precedente art. 2, i soggetti interessati devono ottenere il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni da parte del Comune.
2. Le richieste intese ad ottenere le predette concessioni o autorizzazioni devono essere presentate:
 - a) per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'Ufficio tecnico;
 - b) per le occupazioni del soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'Ufficio Tecnico;
 - c) per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'Ufficio Tecnico;
 - d) per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture e cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto b), riguardanti l'esercizio di attività commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, all'ufficio di Polizia Municipale;

- e) per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'Ufficio Polizia Municipale
3. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni ed autorizzazioni contemplate dal presente articolo competono al Responsabile del Servizio come sopra individuato.
 4. Le concessioni e le autorizzazioni di cui ai commi precedenti possono essere revocate in qualsiasi momento, senza che i titolari delle concessioni ed autorizzazioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone pagato, come previsto dall'articolo 5.

Art.5

Revoca di concessioni o autorizzazioni

1. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni di cui al precedente art. 4 dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi, limitamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.
2. La revoca delle concessioni o delle autorizzazioni è disposta altresì dall'Ufficio Tributi o uffici competenti al rilascio di tali atti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento dopo tre atti di sospensione emessi dal Comune ai sensi dell'art. 13, comma 8 del presente regolamento.

Art.6

Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione. Graduazione e determinazione del canone.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:
 - a) "Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Il carattere di permanenza é inteso come sottrazione continuativa dell'area pubblica all'uso della collettività".¹
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art. 2, sono classificate in tre categorie, secondo l'allegato elenco.
4. Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.
6. Il canone è determinato in base alle misure stabilite nell'apposita tariffa.

¹ Lettera modificata ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20.06.2001

7. Per la determinazione del canone per occupazioni permanenti si segue il seguente procedimento:

$$C = (t * r * m * k) * n$$

Dove:

- t = tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo e soprassuolo;
r = percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche;
m = superficie occupata in mq o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato lineare o superiore;
k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle percentuali deliberate, unitamente alle tariffe;
n = numeri di anni per i quali è rilasciata la concessione

8. Per la determinazione del canone per occupazioni temporanee si segue il seguente procedimento:

$$C = (t * g * r * m * k)$$

Dove:

- t = tariffa individuata in riferimento alle singole fattispecie di occupazione con distinzione fra suolo e soprassuolo;
g = numero di giorni per i quali è rilasciata la concessione
r = percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, spazi ed aree pubbliche;
m = superficie occupata in mq o lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato lineare o superiore;
k = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle percentuali deliberate, unitamente alle tariffe;

Art.7

Occupazioni permanenti - Disciplina e tariffe.

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta al trenta per cento. Per le occupazioni esercitate con cavei, intercapedini e simili manufatti situati in adiacenza ai piani interrati degli immobili, nell'ipotesi che siano sovrastati da griglie metalliche poste a livello del marciapiede o del piano stradale, il canone è dovuto sia per l'occupazione del suolo esercitata con dette griglie metalliche che per l'occupazione della parte di sottosuolo eccedente la proiezione delle griglie, ai sensi del successivo comma 13.
2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sulle aree indicate al precedente art. 2, la tariffa è pari al 30 per cento di quella stabilita per le occupazioni del suolo comunale. La riduzione prevista dal presente comma non è cumulabile con quella di cui al precedente comma 1.
3. Ove le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo da parte del medesimo soggetto, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo.

Art. 8***Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe.***

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie effettiva occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 6, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per i tempi di occupazione e per le relative misure di riferimento si fa rinvio alle indicazioni contenute nei singoli atti di concessione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai quindici giorni la tariffa è ridotta del 30 per cento.
2. Il canone si applica, in relazione ai giorni di effettiva occupazione. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo la tariffa stabilita per l'occupazione del suolo comunale è ridotta al 30 per cento. In ogni caso le misure di tariffa giornaliera non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 150 al metro quadrato per giorno.
3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, il canone non è dovuto, secondo quanto è disposto dall'art. 11 lettera n) del presente regolamento.²
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, il canone è aumentato del 20 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali e sportive si applica la tariffa ordinaria ridotta dell' 80 (ottanta) per cento³.
6. Per le occupazioni temporanee, diverse da quelle di cui all'articolo 10, di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente in funzione degli usi e tradizioni locali, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 (cinquanta) per cento⁴.
7. Le riduzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 non sono cumulabili con la riduzione prevista al precedente comma 1⁵.

Art. 9***Occupazioni del soprassuolo. Disciplina.***

1. Le occupazioni del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, sono assoggettate in base ai criteri stabiliti dal successivo articolo 10, comma 7.
2. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

² modificato comma 3, art. 8 con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20/06/2001

³ modificato comma 5, art.8 con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20/06/2001

⁴ modificato comma 6, art.8 con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20/06/2001

⁵ Inserito comma 7, art.8 con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20/06/2001

Art.10***Criteria di determinazione del canone per l'occupazione del soprassuolo***

1. Il canone per le occupazioni del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinato forfettariamente in base alla lunghezza delle strade occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Il canone va determinato in base alla tariffa approvata dal Comune.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

Art. 11***Esenzioni.***

Sono esenti dal canone:

- a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, nonché le associazioni locali non politiche senza fini di lucro (Avis, Aido, Croce Bianca ...) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, ricerca scientifica e diffusione della pratica sportiva;
- b) le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
- c) sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
- d) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si è stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali;
- i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;
- l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;
- m) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

- n) Le occupazioni con tende e simili poste a copertura di banchi di vendita e/o a protezione degli utenti del mercato in aree pubbliche già occupate ai sensi del presente Regolamento.⁶

Art. 12

Denuncia e versamento del canone.

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare al Settore tributi apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima qualora quest'ultima sia stata rilasciata nel mese di dicembre. Nel caso di occupazioni poste in essere da un condominio, la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio qualora la nomina dello stesso sia avvenuta ai sensi dell'art. 1129 del codice civile. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi dell'occupante, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento del canone dovuto per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

Nel caso di subentro ad altro concessionario il subentrante deve presentare al comune la predetta denuncia nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il subentro; nello stesso termine il subentrante deve eseguire il versamento del canone riferito all'annualità successiva a quella in cui è avvenuto il subentro. Di contro, l'originario concessionario non è liberato dall'obbligo del pagamento del canone per le annualità successive se non previo inoltro al Comune, entro il 31 dicembre dell'anno nel quale è avvenuto il subentro, della comunicazione, redatta su apposito modello, dalla quale risultino tutti gli elementi atti ad individuare l'oggetto dell'occupazione, il soggetto subentrante nonché gli estremi dell'atto che ha determinato il subentro. L'omessa presentazione della comunicazione da parte dell'originario concessionario non comporta a carico dello stesso l'obbligo del pagamento del canone relativo alle annualità successive soltanto nell'ipotesi che il subentrante abbia presentato al Comune denuncia di subentro.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di cui all'articolo 9, comma 1 il versamento del canone deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento del canone deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

I concessionari, per il pagamento del canone, dovranno utilizzare l'apposito bollettino di versamento adottato dal comune.

⁶Inserita lettera n) dell'art.11 con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 20/06/2001

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine iniziale previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto del comune, il pagamento del canone può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto, in via anticipata.
6. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi le lire ventimila per le occupazioni permanenti e le lire cinquemila per le occupazioni temporanee.
7. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a L. 500.000 è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza più sopra indicati.⁴
8. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti autorizzatori, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

Art. 13

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva del canone

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 13 - comma 4 - entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
5. La riscossione coattiva del canone si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'articolo 2752 del Codice Civile.
6. I soggetti obbligati al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di

presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora in ragione del 5 per cento annuo dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 14
Sanzioni

1. Le sanzioni sono regolamentate sulla base dei criteri contenuti nel comma 2, lettera g), dell'art. 63 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

Art. 15
Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ELENCO DELLE VIE

N° ORDINE	DESCRIZIONE VIA	CATEGORIA	N° ORDINE	DESCRIZIONE VIA	CATEGORIA
1.	Piazzale Donatori di Sangue	I	33.	Via Enrico Fermi	III
2.	Piazza IV Novembre	II	34.	Via Ugo Foscolo	III
3.	Piazza Papa Giovanni XXIII	II	35.	Via Galileo Galilei	III
4.	Piazza Libertà	II	36.	Via Giuseppe Garibaldi	III
5.	Piazza Italia	II	37.	Via Giacomo Leopardi	III
6.	Piazza Marconi	II	38.	Via Antonio Locatelli	III
7.	Vicolo Tasca	II	39.	Via Alessandro Manzoni	III
8.	Vicolo Orefici	II	40.	Via Pietro Mascagni	III
9.	Via Caduti VI Luglio	II	41.	Via Giuseppe Mazzini	III
10.	Via Dante Alighieri	II	42.	Via Milano	III
11.	Vicolo Carminati	II	43.	Via Amedeus Mozart	III
12.	Via Monte Grappa	II	44.	Via Nicolò Paganini	III
13.	Vicolo Zenoni	II	45.	Via Luigi Galvani	III
14.	Vicolo Benaglio	II	46.	Via Giovanni Pascoli	III
15.	Vicolo Adelasio		47.	Via Silvio Pellico	III
16.	Largo del Volontariato	II	48.	Via Perosi	III
17.	Via XXV Aprile	III	49.	Via Pontirolo	III
18.	Via C. Battisti	III	50.	Via Giacomo Puccini	III
19.	Via Brembate	III	51.	Via Gioacchino Rossini	III
20.	Via Michelangelo Buonarroti	III	52.	Via San Marco	III
21.	Via Enrico Caffi	III	53.	Via Raffaello Sanzio	III
22.	Via dei Campazzi	III	54.	Via Cardinal Testa	III
23.	Via Giosuè Carducci	III	55.	Via Arturo Toscanini	III
24.	Via Don Giuseppe Carminati	III	56.	Via Enrico Toti	III
25.	Via Don Giulio Carminati	III	57.	Via Tiziano Vecellio	III
26.	Via Camillo Cavour	III	58.	Via Giuseppe Verdi	III
27.	Via Benvenuto Cellini	III	59.	Via Leonardo da Vinci	III
28.	Via Giulio Cesare	III	60.	Via Antonio Vivaldi	III
29.	Via Bartolomeo Colleoni	III	61.	Via Dante Alighieri, dal civico 7A	III
30.	Via Gaetano Donizetti	III	62.	Via Domenico Cimarosa	III
31.	Via Don Giuseppe Ronchetti	III	63.	Via Goffredo Mameli	III

32.	Corso Europa	III	64.	Via S. Giovanni Bosco	III
-----	--------------	-----	-----	-----------------------	-----

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

I Categoria	L. 2.800 per mq
II Categoria	L. 2.200 per mq
III Categoria	L. 2.000 per mq